

REGOLAMENTO

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TEMPORANEI E/O SUPPLENZE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE A SEGUITO DI PUBBLICI AVVISI.

Le assunzioni a tempo determinato presso l'Azienda sono regolamentate dai CC.CC.NN.LL. delle Aree Dirigenziali e dell'Area del Comparto, dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n° 368 e L. 20 maggio 1985, n° 207.

Laddove non sussistano i presupposti per un'assunzione a tempo indeterminato è possibile dar luogo alla stipulazione di contratti con apposizione di termini finali ove ciò sia richiesto da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, in ossequio ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. Ogni assunzione a tempo determinato deve recare la motivazione per la quale è disposta.

Per il personale dirigenziale l'art. 10 del D.Lgs n° 368/2001 stabilisce che : “è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purchè di durata non superiore ai cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'art. 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli artt. 6 e 8.

Per il personale non dirigenziale l'art. 4 del suindicato D.Lgs 368/2001 stabilisce che: “il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore ai tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

Alla scadenza i predetti contratti si risolvono senza diritto al preavviso, in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Gli avvisi di selezione verranno pubblicati sul sito aziendale www.aslsassari.it alla voce concorsi e selezioni, per la durata di quindici giorni.

Per quanto concerne i requisiti e le domande di ammissione, i titoli valutabili ed i criteri per la loro valutazione sono quelli previsti dalla normativa concorsuale in vigore.

La Direzione Aziendale può avvalersi della facoltà di effettuare un colloquio (in tal caso l'indicazione sarà riportata nei singoli bandi), tenuto conto delle competenze specifiche richieste e correlate alle esigenze delle strutture aziendali, il cui punteggio previsto è di 70 punti. Nel colloquio, per conseguire l'idoneità, bisogna raggiungere un punteggio minimo di 40 punti. Il colloquio tenderà a valutare le conoscenze, le competenze acquisite e le attitudini in relazione al posto da ricoprire.

Il colloquio può essere sostituito da una prova scritta o pratica qualora alla selezione si preveda la partecipazione di un elevato numero di concorrenti o la sola valutazione dei titoli non offra alcuna garanzia di selezione del personale più idoneo rispetto alle esigenze aziendali.

Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare espressamente per quali delle sedi di assegnazione, se indicate nell'avviso, rinunciano all'assunzione.

L'utilizzo delle graduatorie a tempo determinato è alternativo e sussidiario rispetto alle graduatorie di pubblico concorso che pertanto si utilizzano con priorità rispetto alle graduatorie di selezione per assunzioni a tempo determinato anche se successive.

PERSONALE DIRIGENZIALE

Ai fini della valutazione dei titoli si applica la normativa concorsuale regolamentata dal D.P.R. 483/1997, come di seguito riportato:

- titoli di carriera punti 10;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4
- eventuale colloquio punti 80

Titoli di carriera fino ad un massimo di punti 10:

I titoli di carriera debbono essere valutati con i criteri ed i punteggi previsti, per ogni singolo profilo professionale, dal citato DPR n. 483/97.

Per la valutazione dei titoli di carriera dovranno essere osservati anche i seguenti principi generali:

- i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato e/o fino alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il servizio svolto;
- i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati a firma del legale rappresentante dell'Ente o dal Dirigente all'uopo delegato;
- qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta la posizione funzionale, la disciplina o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato o se il servizio è stato prestato nella posizione di incaricato e/o a tempo indeterminato, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a part-time: - il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, unica alternativa al certificato di stato di servizio, verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, detta dichiarazione deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time/co.co.co./libero professionale), le date (giorno, mese, anno) d'inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso;
- nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni (relativamente all'aggiornamento obbligatorio) di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;

- i periodi di servizio omogeneo, prestati nella stessa posizione funzionale, sono cumulabili e in caso di servizi contemporanei sarà valutato quello più favorevole al candidato;
- I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- per i periodi di servizio non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo anno al primo Gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento della specializzazione ove prescritta;
- per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di gg. 30 o frazione superiore a gg. 15, non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
- il servizio prestato ai sensi dell'art. 15 septies del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
- l'attività ambulatoriale interna (p. 1 art. 21 DPR n. 483/97) se prestata nella disciplina a concorso o equipollente è valutata, con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie con orario a tempo definito, punti 1,00 per anno. Ai fini della valutazione i certificati di servizio o le relative dichiarazioni, devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale, **in caso contrario non saranno valutati**;
- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri (come dirigente medico, veterinario, farmacista ecc) , ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, documentati con la copia del foglio matricolare, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dalla vigente normativa concorsuale per i servizi presso pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.
- il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo d'impiego (con tipologia di contratto a tempo determinato o indeterminato) è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza;
- il servizio svolto come attività libero professionale verrà valutato nel curriculum.
- il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il

punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate;

- non saranno valutati: attestati laudativi, l'attività professionale espletata presso strutture private non regolarmente convenzionate con enti pubblici, l'attività prestata a titolo di volontariato.

- non saranno valutati, altresì, gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale compiti d'istituto;

Titoli accademici e di studio valutati fino ad un massimo di punti 3:

I titoli accademici e di studio saranno valutati, con riferimento a ciascun profilo professionale, secondo le norme previste dal citato DPR n. 483/97.

In particolare, per il profilo professionale di Dirigente Medico si precisa:

1. la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non è valutabile;

2. la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione. Al fine della valutazione il diploma di specializzazione e/o la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve riportare la durata legale del corso e l'eventuale conformità alla normativa C.E.E.

(D.Lgs. n° 257/91). In mancanza di detta attestazione non sarà attribuito alcun punteggio.

Pubblicazioni e titoli scientifici valutati fino ad un massimo di punti 3:

Saranno valutati con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.

Le pubblicazioni devono comunque sempre essere allegate alla domanda di partecipazione per poterne valutare il contenuto.

Curriculum formativo e professionale, fino ad un massimo di punti 4,00:

Al curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, servizio di continuità assistenziale, attività libero-professionale nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in conformità a quanto stabilito ai punti 1) 2) e 3) della lettera c) dell' art. 11 del DPR 483/97.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché borse di studio, dottorati di ricerca o progetti di ricerca.

Nell'ambito della valutazione dei titoli di cui al predetto curriculum, rientra nella facoltà discrezionale delle singole commissioni la ripartizione dei 4 punti previsti.

Eventuale colloquio punti 80:

il punteggio previsto è di 80 punti. Nel colloquio, per conseguire l'idoneità, bisogna raggiungere un punteggio minimo di 50 punti.

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

La normativa che disciplina la procedura concorsuale e la valutazione dei titoli del Personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale è il D.P.R. n. 220 del 27.03.2001.

Personale non dirigenziale appartenente ai profili dalla categoria "C" alla categoria "Ds":

Ai sensi dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 220/01, i punti per la valutazione dei titoli sono 30.

Il punteggio di 30 punti per la valutazione dei titoli è così ripartito:

- titoli di carriera punti 15;
- titoli accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;
- curriculum formativo e professionale punti 10
- eventuale colloquio punti 70

Titoli di carriera fino ad un massimo di punti 15:

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 11 lett. a), 20, 21 e 22 del DPR n. 220/01 nel seguente modo:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni:

- 1) servizio reso nel profilo professionale immediatamente superiore a quello a concorso, o in qualifiche corrispondenti, punti 1,50 per anno;
- 2) servizio reso nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,20 per anno;
- 3) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti rispetto a quella a concorso, punti 0,60 per anno;
- 4) servizio reso in profilo diverso e categoria immediatamente inferiore o in qualifiche corrispondenti a quella a concorso, punti 0,30 per anno.

Per la valutazione dei titoli di carriera dovranno essere osservati anche i seguenti principi generali:

01) i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato e/o fino alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il servizio svolto;

02) i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati a firma del legale rappresentante dell'Ente o dal Dirigente all'uopo delegato;

03) qualora nei certificati di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta la posizione funzionale o l'area funzionale nella quale il servizio è stato prestato o se il servizio è stato prestato nella posizione di incaricato e/o a tempo indeterminato, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a part-time: - il servizio stesso sarà valutato con il minor punteggio attribuibile;

04) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, unica alternativa al certificato di stato di servizio, verranno accettate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, detta dichiarazione deve contenere

l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d'inizio (giorno,mese,anno)e di conclusione (giorno,mese,anno)del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.), e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso;

05) nella certificazione relativa ai servizi (relativamente all'aggiornamento obbligatorio) deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n° 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;

06) in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;

07) i periodi di servizio omogeneo, prestati nella stessa posizione funzionale, sono cumulabili e in caso di servizi contemporanei sarà valutato quello più favorevole al candidato;

08) i periodi di servizi prestati a tempo parziale (part-time) sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

09) per i periodi di servizio non specificamente determinati (mancata indicazione di – giorno,mese,anno), le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo anno al primo gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;

10) non saranno valutati i servizi prestati anteriormente al conseguimento del titolo specifico richiesto per l'ammissione al concorso;

11) per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di gg. 30 o frazione superiore a gg. 15, non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;

12) il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;

13) i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, documentati con la copia del foglio matricolare, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dalla vigente normativa concorsuale per i servizi presso pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibile al profilo a concorso, ovvero punti 0,25 per anno per il servizio in profilo o mansioni diverse (ma attinenti) da quelle a concorso;

14) il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo d'impiego (contratti a tempo indeterminato o determinato), è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza;

15) non saranno valutati: attestati laudativi, l'attività libero professionale espletata presso strutture private non regolarmente convenzionate con enti pubblici; l'attività prestata a titolo di volontariato;

16) non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato quale compito d'istituto;

Titoli accademici e di studio fino ad un massimo di punti 3:

a) diploma di laurea, se pertinente al profilo professionale messo a concorso punti 3;

b) per ogni altro diploma di istruzione secondaria di 2° grado attinente il profilo a concorso, punti 1,50;

- c) diplomi di specializzazione o perfezionamento attinenti al profilo professionale a concorso, punti 1,50,
d) diplomi di specializzazione in profilo diverso da quello a concorso, punti 0.25;
Non è valutabile il titolo fatto valere come requisito di ammissione.

Pubblicazioni e titoli scientifici sino ad un massimo di punti 2:

Con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.

Le pubblicazioni devono comunque sempre essere allegate alla domanda di partecipazione per poterne valutare il contenuto.

Curriculum formativo e professionale, fino ad un massimo di punti 10,00:

Al curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in conformità a quanto stabilito al punto 4) dell' art. 11 del DPR 220/01.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale.

- non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi nella stessa posizione funzionale a concorso.

Per ogni altro titolo rientrante nel " Curriculum formativo e professionale" non previsto dai suddetti criteri il relativo punteggio potrà essere attribuito dalla Commissione Esaminatrice nei relativi verbali di valutazione dei titoli.

Personale non dirigenziale appartenente ai profili dalla categoria "A" alla categoria "Bs":

Ai sensi dell'art. 8 del citato DPR n. 220/01, i punti per la valutazione dei titoli sono 40.

Il punteggio di 40 punti per la valutazione dei titoli è così ripartito:

- titoli di carriera punti 20;
- titoli accademici e di studio punti 5;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;
- curriculum formativo e professionale punti 10.
- Eventuale colloquio punti 60

Titoli di carriera fino ad un massimo di punti 20:

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 11 lett. a), 20, 21 e 22 del DPR n. 220/01, nel seguente modo:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni:

1) servizio reso nel profilo professionale immediatamente superiore a concorso, o in qualifiche corrispondenti, punti 1,50 per anno;

2) servizio reso nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;

3) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti rispetto a quella a concorso, punti 0,50 per anno;

4) servizio reso in profilo diverso e categoria immediatamente inferiore o in qualifiche corrispondenti a quella a concorso, non valutabile;

Per la valutazione dei titoli di carriera dovranno essere osservati anche gli altri principi generali, non in contrasto con quelli sopra citati per il personale non dirigenziale delle categorie da "C" a "Ds".

Titoli accademici e di studio fino ad un massimo di punti 5:

a) diploma di istruzione secondaria di 2° grado, punti 3;

b) diplomi di specializzazione o perfezionamento attinenti al profilo professionale a concorso, punti 1,50,

Non è valutabile il titolo fatto valere come requisito di ammissione.

Pubblicazioni e titoli scientifici fino ad un massimo di punti 5:

Saranno valutati con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, alla eventuale collaborazione di più autori.

Non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e/o autocertificate ai sensi del DPR n. 445/00.

Le pubblicazioni devono comunque sempre essere allegate alla domanda di partecipazione per poterne valutare il contenuto.

Curriculum formativo e professionale, fino ad un massimo di punti 10:

Al curriculum sarà attribuito un punteggio globale desunto attraverso l'esame delle attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici in conformità a quanto stabilito al punto 4) dell' art. 11 del DPR 220/01.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari, che abbiano finalità di formazione di aggiornamento professionale :

Per ogni altro titolo rientrante nel " Curriculum formativo e professionale" non previsto dai suddetti criteri il relativo punteggio potrà essere attribuito dalla Commissione Esaminatrice nei relativi verbali di valutazione dei titoli.

Nell'ambito della valutazione dei titoli di cui al predetto curriculum, rientra nella facoltà discrezionale delle singole commissioni la ripartizione dei 10 punti previsti.

Eventuale colloquio punti 60:

il punteggio previsto è di 60 punti. Nel colloquio, per conseguire l'idoneità, bisogna raggiungere un punteggio minimo di 35 punti.

Commissioni

Le graduatorie per ciascun profilo professionale saranno formulate da apposite commissioni, nominate con disposizione del Direttore Generale, secondo la seguente composizione:

- Per il personale dirigenziale:

Ruolo Sanitario:

dal Direttore Sanitario o da un suo delegato Direttore di Struttura Complessa della disciplina a concorso od equipollente, in qualità di Presidente, da due Dirigenti Medici (ex 1° liv.) della disciplina oggetto del concorso od equipollente, in qualità di componenti e da un funzionario amministrativo non inferiore alla categoria "C" con funzioni di Segretario, scelto nell'ambito del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, in particolare all'interno della Posizione Organizzativa "Reclutamento Personale e Mobilità";

Ruolo Professionale:

dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, in qualità di Presidente, da due Dirigenti del ruolo Professionale del Profilo a concorso in qualità di componenti e da un funzionario amministrativo non inferiore alla categoria "C" con funzioni di Segretario, scelto nell'ambito del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, in particolare all'interno della Posizione Organizzativa "Reclutamento Personale e Mobilità";

Ruolo Tecnico:

dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, in qualità di Presidente, da due Dirigenti del ruolo Professionale del Profilo a concorso in qualità di componenti e da un funzionario amministrativo non inferiore alla categoria "C" con funzioni di Segretario, scelto nell'ambito del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, in particolare all'interno della Posizione Organizzativa "Reclutamento Personale e Mobilità";

Ruolo Amministrativo:

dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, in qualità di Presidente, da due Dirigenti Amministrativi di ruolo e da un funzionario amministrativo non inferiore alla categoria "C" con funzioni di Segretario, scelto nell'ambito del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, in particolare all'interno della Posizione Organizzativa "Reclutamento Personale e Mobilità";

- Per il personale non dirigenziale:

a) per i profili del ruolo sanitario: dal Direttore Sanitario o dal Dirigente del Servizio delle professioni Sanitarie o loro delegati, in qualità di Presidente;

b) per i profili del ruolo tecnico, professionale ed amministrativo: dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato Dirigente, in qualità di Presidente;

c) sia per i profili del ruolo sanitario che per quelli del ruolo tecnico, professionale ed amministrativo: da due operatori appartenenti allo stesso profilo di quello messo a concorso, in qualità di componenti e da un funzionario amministrativo non inferiore alla categoria "C" con funzioni di Segretario scelto nell'ambito del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, in particolare all'interno della Posizione Organizzativa "Reclutamento Personale e Mobilità".

In caso di mancanza di personale dello stesso profilo a concorso si procederà alla nomina di personale dell'ex 1° livello dirigenziale appartenente all'area del profilo a concorso.

Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.

Conferimento incarichi :

I candidati interessati dovranno dare la propria disponibilità per l'accettazione dell'incarico, tenendo conto delle richieste dell'Amministrazione, recandosi personalmente presso i locali del Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane- Via Monte Grappa,

Norme Generali

La graduatoria formulata dalla sommatoria dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e, ove presente, del colloquio, con le modalità sopra specificate sarà approvata con apposita deliberazione.

A parità **di merito e di titoli** la preferenza è determinata come previsto dalla Legge n. 191/98 (precede il candidato più giovane di età) e dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 487/94:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

La determinazione dei precitati criteri generali per la valutazione dei titoli potranno essere utilizzati dalle rispettive Commissioni Esaminatrici nei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti dei diversi profili professionali sia del personale non dirigenziale che del comparto.

Relativamente all'utilizzazione delle graduatorie ai fini del conferimento degli incarichi e/o delle supplenze saranno applicati i seguenti criteri:

a) la graduatoria valida di pubblico concorso, per titoli ed esami, dovrà essere utilizzata prioritariamente rispetto a quella formulata a seguito di pubblica selezione per soli titoli;

b) in presenza di due graduatorie valide, per soli titoli ed eventuale colloquio, sarà utilizzata prioritariamente quella approvata in data più recente, fermo restando subordinatamente a quella del concorso pubblico, per titoli ed esami;

c) gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell'ordine di graduatoria, la quale dovrà essere utilizzata fino ad esaurimento prima che l'Amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione;

d) la graduatoria relativa a pubblica selezione, per soli titoli ed eventuale colloquio, sarà utilizzata, quindi, a partire dal nominativo del primo classificato a seguire;

e) per i successivi incarichi si procederà alle convocazioni dall'ultimo nominativo che ha accettato l'incarico secondo l'ultima convocazione e così via sino a scorrere tutta la graduatoria per poi passare, eventualmente, ad altra graduatoria valida da cui attingere gli altri nominativi per ulteriori convocazioni;

f) il candidato dichiarato idoneo nella graduatoria di selezione che non accetti l'incarico o che non prenda servizio, senza giustificato motivo, alla data prestabilita dal telegramma di convocazione o nel contratto individuale di lavoro o si dimetta dall'incarico senza rispettare i termini di preavviso, decadrà dall'incarico proposto; ma rimarrà utilmente posizionato nella relativa graduatoria con ogni diritto ad eventuale successivo scorrimento della stessa graduatoria per il conferimento di eventuali altri incarichi o sostituzione di personale assente a qualsiasi titolo;

La mancata presentazione alla stipula del contratto individuale di lavoro comporterà per il candidato anche la perdita del diritto alla sua posizione nella relativa graduatoria e lo stesso non sarà richiamato per eventuali altri incarichi e/o sostituzioni nei termini di validità della stessa graduatoria;

g) il personale incaricato in servizio presso l'Azienda durante il periodo di incarico non avrà titolo al conferimento di altro incarico né per lo stesso profilo professionale e disciplina per il quale risulta incaricato né per altro profilo professionale e disciplina;

h) il personale dipendente a tempo indeterminato dell' Azienda non avrà diritto al

conferimento di incarichi o supplenze per lo stesso profilo e disciplina che in atto ricopre come disciplinati dal presente regolamento;

i) la graduatoria per soli titoli avrà validità di anni due dalla sua approvazione e potrà essere utilizzata anche successivamente fino all'approvazione di una nuova graduatoria.

Norme Finali

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge di cui alla normativa concorsuale (DPR 483/97 e DPR 220/2001, nonché ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti).